



Proposta	n. PDET-2024-373 del 14/05/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-359 del 16/05/2024
Oggetto	COSTITUZIONE COMMISSIONE PERMANENTE DI COLLAUDO DI IMPIANTI DI DEPOSITO DI OLI MINERALI DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI PIACENZA.
Dirigente adottante	Area Autorizzazioni E Concessioni Ovest - Maroli Paolo
Dirigente proponente	Area Autorizzazioni E Concessioni Ovest - Maroli Paolo
Responsabile del procedimento	Maroli Paolo

Questo giorno *16/05/2024* Il Responsabile di AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI OVEST, Maroli Paolo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

#### VISTI:

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il D.Lgs. del 22 febbraio 2006, n.128 “Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239”;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;
- la Legge 7 maggio 1965, n. 460, recante la composizione minima della Commissione di collaudo;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n.5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n.44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna;
- la Legge Regionale n.13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, che rinomina l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia Romagna istituita con L.R.44/1995 in Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;

#### CONSIDERATO:

- che l'art. 17, lett.e) della suddetta L.R. n.13/2015 stabilisce che la Regione esercita, tramite Arpae, le funzioni amministrative in materia di energia e in particolare “autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all' articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;”;

#### RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 70/2018 di "Approvazione Assetto organizzativo generale dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n.13/2015 ed invio alla Giunta Regionale"; approvata con Delibera della

Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181/2018 e smi;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55/2019 di approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di Arpae, approvata con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 926/2019;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art.11 del DPR. n. 420 del 18/04/1994, le Ditte interessate alla lavorazione o al deposito di oli minerali possono dare inizio all'esercizio definitivo degli impianti, sia nuovi che con modifiche soggette ad autorizzazione, solo previa effettuazione del collaudo degli stessi;

RILEVATO:

- che a seguito delle modifiche organizzative intervenute, nei Servizi Autorizzazioni e Concessioni dell'Agenzia si è provveduto a istituire Commissioni permanenti di collaudo di impianti di deposito di oli minerali (Commissione permanente di collaudo) competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio e definitivo degli impianti di deposito degli oli minerali;

RITENUTO:

- in ottica di semplificazione amministrativa, di non indicare i nominativi della suddetta Commissione permanente di collaudo;

DATO ATTO:

- che, con nota Prot. 63515 del 05/04/2024, è stato chiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, all'Ufficio delle Dogane di Piacenza e al Servizio Territoriale di Piacenza dell'Area Prevenzione Ambientale Ovest di Arpae il consenso alla costituzione della Commissione permanente di collaudo di impianti di deposito di oli minerali, senza l'indicazione dei nominativi;

PRESO ATTO:

- del consenso alla proposta di nuova costituzione della suddetta Commissione da parte del:  
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, acquisito al Prot. Arpae n. 86795 del 13/05/2024;  
- Ufficio delle Dogane di Piacenza, acquisito al Prot. Arpae n. 69077 del 15/04/2024;  
- Servizio Territoriale di Piacenza dell'Area Prevenzione Ambientale Ovest di Arpae, acquisito al Prot. Arpae n.66407 del 10/04/2024 ;

RITENUTO:

- pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di costituire la Commissione permanente di collaudo di impianti di deposito di oli minerali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza (SAC), come segue:

Presidente:

1. Responsabile Arpae - SAC di Piacenza, o suo delegato supplente;

Componenti:

b. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, o suo delegato supplente;

c. Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Piacenza, o suo delegato supplente;

d. Responsabile del Servizio Territoriale di Piacenza dell'Area Prevenzione Ambientale Ovest di Arpae, o suo delegato supplente;

- che la composizione della suddetta Commissione potrà essere estesa, su decisione del Presidente della Commissione, inserendo rappresentanti dei Comuni interessati o di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità;

- che le funzioni di segreteria della suddetta Commissione saranno assicurate da funzionari Arpae - SAC di Piacenza;

- di approvare, inoltre, il "Regolamento della Commissione di collaudo per gli impianti di deposito di oli minerali", in allegato al presente atto (Allegato A), finalizzato a consentire il regolare svolgimento delle funzioni della suddetta Commissione di collaudo;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90, Dottor Paolo Maroli Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest;

## DETERMINA

1. di costituire, la Commissione permanente di collaudo di impianti di deposito di oli minerali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza (SAC), nel modo seguente:

Presidente:

- Responsabile Arpae - SAC di Piacenza, o suo delegato supplente;

Componenti:

- b. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, o suo delegato supplente;
  - c. Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Piacenza, o suo delegato supplente;
  - d. Responsabile del Servizio Territoriale di Piacenza dell'Area Prevenzione Ambientale Ovest di Arpae, o suo delegato supplente;
2. di estendere la composizione della Commissione, su decisione del Presidente della Commissione, anche ai rappresentanti dei Comuni interessati e di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità;
  3. di assolvere le funzioni di segreteria della nuova Commissione con funzionari Arpae - SAC di Piacenza;
  4. di approvare il "Regolamento della Commissione di collaudo per gli impianti deposito di oli minerali", in allegato al presente atto (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della nuova Commissione, finalizzato a consentire il regolare svolgimento delle funzioni della stessa Commissione;
  5. di trasmettere copia del presente atto al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Piacenza e ad Arpae-Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Piacenza.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Maroli Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

## **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

### **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER GLI IMPIANTI DI DEPOSITO DI OLI MINERALI**

#### **1. Premessa**

Ai fini del presente regolamento sono ricompresi nella categoria degli oli minerali: gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto (GPL), i biocarburanti e i bioliquidi, fatte salve modifiche e integrazioni alle predette definizioni derivanti da normative sopravvenute.

Per impianti di oli minerali si intendono gli impianti di stoccaggio e gli impianti di lavorazione e trasformazione degli oli minerali stessi.

In generale, le attività sottoposte a regime autorizzativo da parte di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono individuate dall'articolo 1, comma 56, della L. 239/2004 e s.m.i., dal D.L. 5/2012 (così come convertito con L. 35/2015) e dal D.Lgs. 128/2006 e s.m.i., fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato.

Il collaudo è necessario ogni qualvolta venga rilasciata una nuova autorizzazione allo stoccaggio o per variazioni superiori al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito di oli minerali.

La Commissione di collaudo (nel seguito denominata "Commissione") in materia di oli minerali, in base all'art. 11 del D.P.R. 420 del 18 aprile 1994, verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.

I titolari di autorizzazione non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati dagli organi designati nell'atto di autorizzazione.

Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

#### **2. Composizione Commissione di collaudo**

La Commissione è composta come di seguito riportato:

- **Presidente:**

- Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza, o suo delegato supplente;

- **Componenti:**

- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, o suo delegato supplente;

- Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Piacenza, o suo delegato supplente;

- Responsabile del Servizio Territoriale di Piacenza dell'Area Prevenzione Ambientale ovest di Arpae, o suo delegato supplente;

Il Presidente può estendere la composizione della Commissione, inserendo rappresentanti dei Comuni interessati e di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità.

In particolare, in relazione alle verifiche di carattere urbanistico-edilizio, potrà essere coinvolto un rappresentante del Comune interessato.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario Arpae - SAC di Piacenza, designato dal Presidente della Commissione.

I rappresentanti così individuati costituiscono la Commissione di Collaudo, sino a formale variazione comunicata a tutti gli Enti rappresentati.

Il Presidente della Commissione, in caso di assenze ingiustificate e reiterate dei membri rappresentanti, provvede a richiederne la sostituzione agli Enti di rappresentanza.

### **3. Convocazione Commissione di Collaudo**

La Commissione viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data stabilita per il collaudo, mediante avviso contenente i dati identificativi dell'impianto oggetto di collaudo, la data, l'ora e il luogo del collaudo. La convocazione dovrà essere inviata anche alla Ditta richiedente. In caso di motivata e imprevedibile impossibilità a partecipare al collaudo, da parte del rappresentante di un Ente convocato, dovrà esserne data immediata comunicazione (entro le 48 ore antecedenti la data prevista per il collaudo) al Presidente della Commissione. In tal caso la Commissione sarà riconvocata entro i 15 giorni successivi dalla data prevista.

### **4. Procedura di Collaudo**

La Commissione sarà validamente costituita qualora, oltre al rappresentante di Arpae - SAC, siano presenti i rappresentanti degli Enti indicati all'art. 3 della Legge 07.05.1965, n. 460, vale a dire: Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato supplente, e Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Bologna, o suo delegato supplente.

I delegati supplenti dovranno essere muniti di apposita delega rilasciata e firmata dal componente della Commissione designato.

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza di un rappresentante della Ditta richiedente, legalmente delegato.

Le verifiche effettuate durante il collaudo ed i loro risultati devono essere riportati su apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal rappresentante dell'impresa.

Il verbale dovrà essere conservato da Arpae - SAC, quale Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, e una copia dello stesso sarà consegnata/trasmessa agli altri membri della Commissione e al titolare dell'autorizzazione.

Arpae, secondo l'esito del collaudo e tenendo conto delle eventuali prescrizioni tecniche riportate nel verbale di collaudo, adotterà gli opportuni atti autorizzatori e/o prescrittivi nei confronti del titolare della Ditta.

Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo, sarà programmato d'ufficio un nuovo collaudo, a carico della Ditta titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tese ad eliminare le irregolarità segnalate ed oggetto di prescrizione con l'atto prescrittivo.

### **5. Oneri di Collaudo**

Il collaudo è subordinato al versamento da parte del richiedente degli oneri a copertura delle spese generali, come stabilito dal Tariffario delle prestazioni di Arpae.

A seguito di collaudo negativo, la Ditta interessata potrà presentare nuova istanza di collaudo, provvedendo ad un nuovo pagamento dei relativi oneri.

Sono fatti salvi ulteriori oneri a favore degli altri Enti partecipanti alla Commissione, qualora dovuti, che verranno richiesti dagli Enti medesimi direttamente alla Ditta interessata, conformemente agli specifici importi e modalità stabiliti in atti normativi e/o regolamentari.

I versamenti degli oneri di collaudo devono essere comprovati prima dello svolgimento del collaudo stesso.